

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 66° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

Presidenza del Vice Presidente DIPAOLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche e integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva» (2265-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... Pag. 3, 4  
FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa ..... 4  
GIACCHÈ (Com.-PDS) ..... 4  
IANNI (DC), relatore alla Commissione ..... 3

«Norme sugli organi del servizio della leva militare» (2836)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE ..... Pag. 17

«Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate» (2929), d'iniziativa dei deputati Gasparotto ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... 9, 10, 12 e passim  
BENASSI (Com.-PDS) ..... 16  
BOZZELLO VEROLE (PSI) ..... 11, 14, 16

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

66° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1991)

CARLOTTO (DC) .....	Pag. 12
FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa .....	13, 14, 15
GIACCHÈ (Com.-PDS), relatore alla Commissione .....	9, 12, 14
IANNI (DC) .....	15, 16
MORO (Rifond. Com.) .....	12, 15
POLI (DC) .....	12, 13, 14
SANESI (MSI-DN) .....	11, 15
«Modifiche e integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai	

Corpi militarmente ordinati infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti» (2940), d'iniziativa dei deputati Amodeo ed altri; Amodeo ed altri; Caccia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE .....	Pag. 5, 7
FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa .....	7
GIACCHÈ (Com.-PDS), relatore alla Commissione .....	6
POLI (DC) .....	7

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifiche e integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva» (2265-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva», già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Invito il relatore, senatore Ianni, a riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

IANNI, *relatore alla Commissione*. Non ho bisogno di ricordarvi l'*iter* travagliato di questo disegno di legge che torna per la seconda volta all'esame del Senato. La Camera ha infatti reintrodotta tre articoli rispetto al testo approvato dal Senato. Mi riferisco agli articoli 2, 3 e 7, che contemplano talune fattispecie di dispensa dal servizio di leva.

In particolare, con l'articolo 2 si dispone l'ammissibilità della dispensa in favore del primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purchè, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza.

L'articolo 3 contempla, invece, l'ipotesi del giovane appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano già prestato o stiano prestando servizio militare.

L'articolo 7, infine, si riferisce alla possibilità della dispensa a favore dell'unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente, ovvero sia invalido civile affetto da mutilazione o da invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore.

Mi rendo conto che sussistono ancora le perplessità che portarono la nostra Commissione a decidere per la soppressione di tali articoli, ma va anche tenuta presente la grande attesa che il provvedimento suscita tra le categorie interessate.

Pertanto, anche se ritengo che i motivi che portarono la Commissione difesa del Senato a esprimersi quasi all'unanimità a favore

della soppressione di quelle norme ora reintrodotte dalla Camera dei deputati, sono anche convinto dell'opportunità di approvare definitivamente il disegno di legge.

Pregherei allora la Commissione di accogliere il testo, come trasmesso dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Ianni per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**GIACCHÈ.** Desidero esprimere il mio consenso sulla richiesta del relatore Ianni. Mi sembra infatti che le modifiche votate dall'altro ramo del Parlamento non siano rilevanti, non tali comunque da stravolgere il senso e lo spirito del disegno di legge.

**POLI.** Signor Presidente, non mi resta che concordare con le considerazioni dei colleghi Ianni e Giacchè e cercherò quindi di superare le difficoltà culturali che mi porterebbero a oppormi alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. A mio avviso, infatti, tali modifiche non sono affatto irrilevanti e personalmente ritengo che il disegno di legge muova in senso contrario rispetto ai principi ispiratori dell'istituto della dispensa, che sostanzialmente si basa sulla comprovata difficoltà di sopravvivenza della famiglia in caso di chiamata alle armi del coscritto. Non è possibile dunque equiparare il terzo figlio di una famiglia facoltosa al terzo figlio di una vedova che ha difficoltà di sostentamento.

Riconosco però che le modifiche apportate non stravolgono l'istituto della leva e che, al contrario, si inseriscono con criteri di organicità ed equità nella normativa vigente in materia di dispensa dal servizio di leva.

Per questo motivo e per porre fine alla navetta che ha caratterizzato l'iter del disegno di legge, esprimo il voto favorevole della Democrazia cristiana.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo reintrodotta dalla Camera dei deputati:

#### Art. 2.

1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

«4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purchè in tutti i casi, a causa della

partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;».

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 3 nel testo reintrodotta dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

«6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;».

**È approvato.**

Gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati modificati.

Do lettura del testo dell'articolo 7 reintrodotta dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 7.

1. All'articolo 100, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;».

**È approvato.**

Gli articoli 8 e 9 non hanno subito modifiche.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

**«Modifiche e integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati infortunati o caduto durante il periodo di servizio e dei loro superstiti» (2940), d'iniziativa dei deputati Amodeo ed altri; Amodeo ed altri; Caccia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche e integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308,

recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati infortunati o caduto durante il periodo di servizio e dei loro superstiti», d'iniziativa dei deputati Amodeo, Alberini, Alagna, Barbalace, Reina e Fiorino; Amodeo, Alagna, Barbalace, Fiorino e Reina; Caccia, Gasparotto, Alberini, Battistuzzi, Rebullà, Astori, Albertini, Alessi, Andreoli, Angelini Piero Mario, Antonucci, Armellin, Balestracci, Baruffi, Battaglia Pietro, Bianchini, Bonetti, Bonferroni, Borra, Borri, Bruno Antonio, Bruno Paolo, Buffoni, Cafarelli, Campagnoli, Capecchi, Carrus, Casati, Casini Carlo, Coloni, Corsi, Costa Silvia, Corsi, D'Alema, De Carli, Del Mese, Fausti, Ferrandi, Frasson, Fronza Crepez, Galante, Garavaglia, Gottardo, Grippo, Lattanzio, Leone, Lia, Loiero, Lucchesi, Lusetti, Magri, Mancini Vincenzo, Mannino Antonino, Mazzuconi, Meleleo, Mombelli, Napoli, Orsenigo, Palmieri, Patria, Pavoni, Perani, Perrone, Picchetti, Piredda, Rabino, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rosini, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Sangalli, Santonastaso, Savio, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Torchio, Urso, Viscardi, Zambon, Zampieri, Zolla, Zoppi e Zuech, già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il relatore, senatore Giacchè, a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GIACCHÈ, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in esame è atteso da lungo tempo e dà risposta a chi chiedeva concreti riconoscimenti per quanti fossero deceduti o rimasti mutilati durante il periodo del servizio militare. Il disegno di legge estende allora i benefici previsti dalla legge n. 308 del 1981 per quanti sono deceduti od abbiano subito mutilazioni riconducibili alle categorie A e B per cause di servizio anche a chi ha comunque subito la morte o la mutilazione durante il servizio.

La norma, cioè, estende tutti i benefici previsti dalla legge n. 308 del 1981 anche a coloro i quali, durante il periodo del servizio militare, subiscono un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica non per causa di servizio.

L'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame prevede, inoltre, la corresponsione di una speciale elargizione di 50 milioni ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio, mentre l'articolo 3 stabilisce che l'estensione dei benefici di cui all'articolo 1 decorra dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall'articolo 2 della presente legge (che decorrono dal 1° gennaio 1969).

Io credo che forse qualche rilievo nei confronti del provvedimento si potrebbe anche muovere; ad esempio, non del tutto condivisibile potrebbe apparire l'esclusione dai benefici per i militari in licenza, in permesso o per quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione; tuttavia, le difficoltà che esso ha incontrato nel corso del suo *iter*, anche per ragioni di ordine finanziario, mi pare ne consiglino una sollecita approvazione. Tra l'altro, nel disegno di legge è previsto che alla liquidazione ed erogazione dei benefici si proceda a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo

autorizzati dall'articolo 4. In effetti, si tratta di una dizione piuttosto strana che, però, ha consentito di superare la condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nel suo parere.

In conclusione, dunque, ritengo che il disegno di legge nel suo insieme, sul quale peraltro la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione permanente hanno già espresso parere favorevole, sia equo e condivisibile e che pertanto meriti l'approvazione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Giacchè per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**POLI.** Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento in esame. Si tratta, infatti, di un disegno di legge equo e direi atteso in quanto è giusto che a giovani, che hanno subito menomazioni o addirittura sono morti in servizio, sia riservato lo stesso trattamento previsto in favore di coloro i quali hanno subito un evento equivalente per causa di servizio.

Prima di concludere, però, vorrei chiedere al Governo se la valutazione degli oneri (26.100 milioni nel 1992 e 39.400 milioni nel 1993) possa ritenersi sufficiente a soddisfare le richieste degli aventi diritto.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo conviene con l'invito del relatore ad approvare rapidamente il provvedimento, le cui finalità sono appunto quelle di rimuovere una situazione di disegualianza.

Per quanto riguarda poi la questione della copertura, assicuro al senatore Poli che le somme stanziare con l'articolo 4 appaiono idonee a garantire il soddisfacimento di tutte le domande relative agli eventi dannosi pregressi.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne

provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni. Sono esclusi dal presente beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione».

**È approvato.**

Art. 2.

1. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto il seguente comma:

«Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni».

**È approvato.**

Art. 3.

1. L'estensione dei benefici di cui all'articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall'articolo 2 dalla presente legge, che decorrono dal 1° gennaio 1969.

2. Alla liquidazione ed erogazione dei benefici previsti dalla presente legge si procede a decorrere dal 1992, tenuto conto dell'ordine del verificarsi degli infortuni, entro i limiti degli stanziamenti all'uopo autorizzati dall'articolo 4.

**È approvato.**

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 26.100 milioni nel 1992 e in lire 39.400 milioni nel 1993 per l'erogazione dei benefici pregressi di cui all'articolo 3, comma 1, ed in lire 10.000 milioni annui a decorrere dal 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanità militare».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**



Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate» (2929)**, d'iniziativa dei deputati Gasparotto ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate», d'iniziativa dei deputati Gasparotto, Mannino Antonino, Capecchi, Pascolat, Fachin Schiavi, Costa Alessandro, Ferrandi, Galante, Mombelli, Palmieri e Trabacchini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Giacchè di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GIACCHÈ, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2929 propone la riapertura dei termini (sei mesi dall'entrata in vigore della legge) per la presentazione delle domande di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate che, per vari motivi, non hanno potuto presentare in tempo la necessaria documentazione. Questo, in sostanza, il contenuto del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge. Tale articolo, però, reca altri due commi, l'ultimo dei quali assume particolare rilevanza. Esso, infatti, considera inoltrate, nel termine di cui al comma 1, le proposte di concessione di decorazioni al valor militare per la Resistenza presentate fuori del termine previsto dalla legge n. 351 del 1988. Con tale disposizione, cioè, si tende a dar soluzione ad un problema insorto a seguito dell'atteggiamento tenuto dalla commissione unica nazionale per il riconoscimento delle decorazioni al valor militare per la Resistenza nei confronti di tale provvedimento.

A tale riguardo, ricordo che quella legge faceva seguito ad iniziative popolari, quali quelle assunte dalle associazioni reduci e combattenti, dalle associazioni partigiane, nonché da alcune province e da alcuni comuni; in particolare, dalle province di La Spezia, Asti, Alessandria e dai comuni di Arcevia, Feletto Canavese ed altri, che si ritenevano ingiustamente esclusi dal conferimento della massima onorificenza e che quindi ne chiedevano la concessione per atti di eroismo compiuti dalle rispettive popolazioni o dalle forze militari operanti nella zona, nel corso della guerra di liberazione. La richiesta, avanzata da quelle comunità che ritenevano di meritare l'ambito massimo riconoscimento, ha invece suscitato perplessità e riserve da parte della commissione nazionale per il riconoscimento, la quale ha ritenuto che non potesse la legge determinare specificamente il tipo di riconoscimento da concedere.

Tali riserve, però, sono state contestate nettamente e inequivocabilmente dal Presidente della nostra Commissione, al quale la predetta commissione unica aveva rivolto apposito quesito in merito all'interpre-

tazione autentica del provvedimento. Il senatore Giacometti, infatti, a nome della Commissione, rilevò l'infondatezza di quelle ragioni di perplessità, muovendo dall'assunto della ovvia e incontestabile prevalenza della legge, e quindi della volontà del legislatore, su qualunque tipo di funzione amministrativa. Spetta, pertanto, alla commissione unica nazionale istruire le istanze pervenute - compito questo attribuitole dalla legge e a cui, dunque, non può sottrarsi - salvo poi decidere, positivamente o meno, in merito alla concessione della massima onorificenza.

La questione ha già formato oggetto di una interrogazione a cui, bisogna dirlo, il Governo non ha dato risposte soddisfacenti, cosa che appare suscettibile di pesanti contestazioni in altre sedi. È comunque una questione meritevole di censura sul piano politico, sia per quanto concerne l'atteggiamento del Governo, incapace di dare una chiara direttiva in merito all'applicazione di quella legge, sia per quanto riguarda di per sé le inadempienze della commissione.

Ho precisato i termini della vicenda e spiegato le ragioni che hanno portato la Camera dei deputati alla stesura del comma 3 dell'articolo 1. Se la Commissione ritiene che tale stesura sia in grado di sanare la controversia venutasi a creare, sarei dell'avviso di evitare modifiche al provvedimento che stiamo esaminando allo scopo di non allungare i tempi di attesa da parte delle popolazioni interessate.

Se si ritiene dunque opportuna la soluzione proposta dalla Camera, procederei senz'altro all'approvazione del disegno di legge e, per evitare che la norma presti il fianco a dubbi o ad equivoci interpretativi, ho predisposto il seguente ordine del giorno che sottopongo all'attenzione dei colleghi:

«La 4<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2929, recante riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompensa al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni interessate;

rilevato che la formulazione del comma 3 dell'articolo 1 potrebbe ingenerare equivoci o dubbi interpretativi ed al solo fine di evitare che modifiche migliorative allunghino ulteriormente l'iter del provvedimento,

impegna il Governo:

1) a considerare ovviamente presentate nei termini tutte le domande volte al riconoscimento di ricompense al valor militare per la Resistenza ai sensi della legge n. 351 del 1988, che, pur essendo in vigore, non ha ricevuto sinora alcuna attuazione;

2) ad emanare una direttiva affinché le domande regolarmente avanzate a norma e nei termini di cui alla predetta legge n. 351 del 1988 siano istruite, valutate ed esitate prima di quelle che saranno presentate ai sensi della nuova normativa approvata, assicurando comunque che la volontà parlamentare manifestatasi a larghissima maggioranza in sede di approvazione della legge n. 351 del 1988 non risulti ulteriormente disattesa».

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Giacchè per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

BOZZELLO VEROLE. Sono personalmente entrato in polemica con la commissione unica nazionale per il riconoscimento delle decorazioni al valore militare per la Resistenza e di ciò fa fede una serie di passaggi, di lettere, interventi ed interrogazioni cui ho fatto ricorso per mettere in evidenza il comportamento scorretto di una commissione che si è rifiutata di applicare una legge approvata all'unanimità dal Parlamento. Non serve decidere altre aperture dei termini se poi questa commissione non applica le decisioni assunte dal Parlamento e per questo credo sia opportuno richiamarla energicamente e pretendere che dia le risposte che da essa si attendono.

La risposta del Governo, sollecitata più di una volta, alla mia interrogazione in materia è stata molto blanda e direi anche imbarazzata oltre che assolutamente insoddisfacente.

Il disegno di legge che oggi esaminiamo può anche essere accolto, a condizione però che la commissione unica nazionale applichi quanto il Parlamento ha deliberato ormai già da tre anni. È del tutto inammissibile, è inconcepibile che la commissione continui a rifiutarsi di istruire le istanze, non applicando deliberatamente una legge dello Stato. Non è assolutamente possibile che la volontà parlamentare sia così pesantemente ignorata e disattesa.

Preannuncio inoltre che presenterò un disegno di legge che, oltre alla mia, reca la firma del senatore Poli e spero anche quella di altri colleghi che vorranno sottoscriverlo, per chiedere lo scioglimento di queste commissioni, sia di primo che di secondo grado. I poteri a quel punto passeranno al Ministro della difesa e sarà lui responsabile nel dare delle risposte e applicare le leggi che il Parlamento vota.

Mi rincresce di dover arrivare a tale conclusione, ma essa si rende inevitabile dopo che per ben tre anni la Commissione si è rifiutata di adempiere alla volontà del legislatore.

L'ordine del giorno del senatore Giacchè muove - è vero - nella stessa direzione e cerca di sollecitare tali risposte, ma dopo l'esito della mia interrogazione, dopo le risposte venute dal Governo ritengo che l'ordine del giorno si rivelerà inutile e non troverà seguito. Un disegno di legge, invece, con cui si dispone lo scioglimento delle commissioni credo sia ancora in tempo a dare risultati positivi.

SANESI. Signor Presidente, colleghi, da poco tempo faccio parte di questa Commissione e quindi non sono a conoscenza delle questioni che qui oggi vengono affrontate, con una sola eccezione. So, cioè, riguardo ai comuni che chiedono di essere premiati al merito della Resistenza, che al comune di Arcevia è in atto un'accanita polemica, che mi riservo di documentarvi, fra la popolazione, il sindaco e la ex giunta.

Prima di accettare, quindi *pro bono pacis* quanto si dice nella relazione che accompagna il disegno di legge, deve essere compiuto un attento esame.

Non mi sentirete mai fare discorsi di parte perchè sono convinto che chi era dalla parte contraria alla mia lo era in buona fede, così

come, potete credermi, lo sono io nella mia. Non mi muovono dunque pregiudizi; ad un certo punto però il buon senso, la moralità impongono di esaminare con accortezza determinate situazioni. Non ci si può limitare a dire che qualcuno ha diritto alla medaglia d'oro e qualcun altro alla medaglia di argento quando una popolazione intera si è schierata contro certe decisioni.

MORO. Sottoscrivo l'intervento del senatore Bozzello Verole e aggiungerò la mia firma al disegno di legge che ha in animo di presentare.

CARLOTTO. Il sottosegretario Fassino ricorderà che sono stato uno dei cofirmatari della proposta di legge per la riapertura dei termini, di una legge cioè che dopo un ripetuto esame da parte dei due rami del Parlamento è stata approvata all'unanimità il 6 agosto 1988. Ciò nonostante essa non ha avuto attuazione e questo per i motivi che il collega Bozzello Verole ha ben spiegato.

Io non so quali possano essere le iniziative che da parte di questa Commissione e del Parlamento debbano essere assunte al riguardo, resta il fatto che è inaudito che una commissione tecnica non adotti i provvedimenti deliberati dal Parlamento.

Per tale motivo, dunque, sono disponibile a sottoscrivere tutti i documenti necessari ed opportuni per far sì che la legge n. 351 venga finalmente applicata.

POLI. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione in merito alla questione sollevata dal senatore Sanesi relativamente al comune di Arcevia. Ebbene, a mio avviso, si tratta di un problema inesistente perchè il disegno di legge al nostro esame si limita a riaprire i termini per la presentazione delle domande relative alla concessione delle onorificenze al valor militare. Pertanto, di tale riapertura potrà giovare anche Arcevia, sempre che il sindaco di quel comune presenti la relativa richiesta, ed in ogni caso, ciò non comporta automaticamente alcuna concessione di ricompensa da parte della commissione competente.

La questione, dunque, va ricondotta nel suo alveo naturale, che è quello locale; è in quella sede, infatti, che dovranno essere ricomposti eventuali contrasti e che dovrà essere assunta la decisione se presentare o meno la domanda. In tale quadro, giudico condivisibile l'ordine del giorno presentato dal relatore, cui dichiaro di apporre anche la mia firma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GIACCHÈ, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Sanesi a non riaprire vecchie polemiche; infatti, quello che con l'ordine del giorno dianzi presentato si vuole consentire è soltanto il riconoscimento della storia. Vi è una commissione, istituita dallo Stato italiano, la quale, seppur a rilento, fino ad oggi, ha funzionato; ebbene, noi crediamo che, fintanto che esiste, debba continuare a svolgere i propri compiti istituzionali.

A tale riguardo poi, vorrei rivolgere un invito ai colleghi a non dividerci fra noi su una questione del genere. Tra l'altro, io credo che iniziative dal sapore alquanto propagandistico non servano a nulla. La Camera dei deputati, ad esempio, ha approvato un ordine del giorno volto ad aumentare i gettoni di presenza dei componenti della commissione unica nazionale; ebbene, secondo me, sarebbe veramente poco edificante che il Senato rispondesse a tale iniziativa con una proposta di scioglimento della commissione. Personalmente, ritengo che la proposta avanzata dal senatore Bozzello Verole nella prima parte del suo intervento sia giusta: occorre richiamare energicamente la commissione unica all'osservanza di una legge dello Stato ed in questa direzione si muovono sia il provvedimento nel suo insieme che l'ordine del giorno da me presentato. Del resto, io non credo si possa chiedere alla commissione unica di adempiere alla legge e, nello stesso tempo, di delegittimarla della sua funzione. Resta inteso che, ove l'organo amministrativo competente dovesse ulteriormente disattendere la volontà legislativa, la proposta di scioglimento avanzata dal senatore Bozzello Verole resterebbe una via praticabile.

*FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, ringrazio i colleghi intervenuti e vorrei fornire alcune precisazioni, nei limiti di quanto mi compete e delle conoscenze che ho in materia.

Quanto all'ordine del giorno approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, volto ad elevare i compensi dei componenti delle commissioni - faccio presente, infatti, che vi è una commissione di primo grado ed una di secondo - posso dire che da parte dell'altro ramo del Parlamento si è ritenuto che una delle cause del mancato funzionamento di tali organi sia da imputarsi proprio all'inadeguatezza di mezzi e strutture a disposizione dei commissari (in genere, ufficiali in pensione che hanno fatto la guerra).

Un secondo dato che vorrei fornire alla Commissione riguarda invece il numero delle domande che sinora sono state presentate ai sensi della legge n. 351 del 1988 e di quelle che si prevede lo saranno a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame: si tratta di 35 domande a cui si presume se ne aggiungeranno oltre 50. Ricordo, peraltro, che alla copertura finanziaria del provvedimento, stabilita in lire 400 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvederà con il fondo speciale di parte corrente iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

*POLI.* Onorevole Sottosegretario, non si può condizionare l'applicazione di una legge dello Stato alla concessione o meno di un gettone di presenza. Qui, infatti, ci troviamo di fronte ad alcuni soggetti che, non percependo il compenso che desiderano e che non meritano, si rifiutano di dare attuazione ad una legge dello Stato.

*FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa.* Ho fatto riferimento al gettone di presenza in quanto addotto come motivazione del mancato

funzionamento di tali commissioni da parte di alcuni membri della Commissione difesa della Camera. Peraltro, faccio presente che il Governo non ha accolto tale ordine del giorno.

In conclusione, dunque, il Governo ribadisce la necessità di approvare la normativa in esame affinché sia possibile soddisfare le domande giacenti. Per quanto riguarda poi l'ordine del giorno presentato dal relatore il Governo lo accoglie come raccomandazione.

**BOZZELLO VEROLE.** Vorrei un chiarimento dal rappresentante del Governo sugli aumenti che dovrebbero essere concessi ai membri della commissione.

**FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa.** L'unica cosa che so in proposito è che, a quanto mi risulta, essi percepiscono solo rimborsi spesa irrisori.

**POLI.** Qui stiamo parlando di un ufficiale, che fruisce di una pensione, il quale viene richiamato su sua richiesta in servizio e quindi (conosciamo il triste discorso dei pensionati) «enfattizzato». Ha un ufficio, una macchina, una schiera di segretarie, vuole anche un gettone di presenza?

**FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa.** Questo però riguarda solo il presidente, ma non gli altri membri della commissione.

**POLI.** I membri della commissione sono sottufficiali in servizio che presso la commissione svolgono un lavoro più comodo di quanto farebbero operando presso un battaglione.

**FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa.** La questione degli aumenti alla commissione è stata messa in luce da un ordine del giorno presentato alla Camera. Terrò conto comunque di quanto dice il senatore Poli.

**PRESIDENTE.** Senatore Giacchè, lei insiste perchè l'ordine del giorno venga votato?

**GIACCHÈ, relatore alla Commissione.** Sì Presidente, insisto.

**PRESIDENTE.** Passiamo allora alla votazione.

**BOZZELLO VEROLE.** Prendo la parola anche per dichiarare il mio voto sul disegno di legge oltre che sull'ordine del giorno.

Io non credo che riaprire i termini favorirà solo una cinquantina di comuni già pronti a presentare la domanda. Ritengo invece, e vedremo se i fatti mi daranno ragione, che alla fine i comuni interessati saranno qualche centinaio. Ciò vuol dire che i tempi si allungheranno e che ai tre anni che già sono trascorsi se ne aggiungeranno ancora degli altri.

A mio avviso, l'ordine del giorno non avrà alcuno effetto. Sono passati dei mesi dal 20 febbraio 1991, giorno in cui il Ministro con molta discrezione ed anche con qualche difficoltà diede risposta alla mia

interrogazione. In quella circostanza egli assicurò che la commissione avrebbe rivisto la propria posizione, ma ciò non è ancora avvenuto. Non basta allora l'ordine del giorno, come non bastano le assicurazioni del Governo, perchè questa commissione non dà retta nè al Governo, nè al Parlamento.

Riguardo agli aumenti voglio aggiungere che non è possibile darli a chi non fa il suo dovere e credo che sia giunto il momento di dimostrarci più severi nell'esame di questo tipo di richieste.

Poichè non ho fiducia nelle commissioni non posso neanche votare il disegno di legge. Anche se lo approvassimo, infatti, all'unanimità come è avvenuto per la legge n. 351, basterebbe che un componente della commissione non fosse d'accordo e ci troveremmo di nuovo senza risposte.

*FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo non ha assolutamente accettato alcuna proposta di aumento per la commissione. Quando fu presentato l'ordine del giorno dissi infatti che mi sarei fatto portavoce delle richieste in esso contenute ma che non potevo accettarlo come un impegno perchè comportava delle spese per le quali non ero autorizzato ad impegnare, appunto, il Governo. Quindi non è stato accettato dal Governo alcun aumento per questa commissione.

*MORO.* Prendo la parola solo per annunciare il mio voto di astensione sull'ordine del giorno e sul disegno di legge e questo per le ragioni molto bene espresse dal senatore Bozzello Verole.

*SANESI.* Dichiaro il mio voto contrario al disegno di legge e all'ordine del giorno perchè, e lo dico esplicitamente, non vorrei che, a 46 anni dalla fine della guerra civile, sull'argomento si scrivessero ulteriori pagine. È tempo di farla finita. Chi ha fatto la domanda l'ha fatta. Non credo che certi meriti si possano scoprire con 46 anni di ritardo. Riaprendo i termini finiremo con l'arrivare al 2023 quando i nostri nipoti non vorranno più sapere niente della guerra civile che è stata combattuta. Che la si faccia finita, e ve lo chiede uno che vive di queste cose e che ha anche un po' di nostalgia. Facciamola finita, però, è una questione di serietà!

*IANNI.* A me sembra che nella valutazione sia del disegno di legge sia dell'ordine del giorno siano intervenuti dei motivi fra loro diversi. Se anche non ci fosse una proroga per la riapertura dei termini comunque rimarrebbero una legge ed una commissione per valutare le domande che sono state presentate.

Io credo che l'ordine del giorno del senatore Giacchè sia stato scritto con molta oculatezza e che sia condivisibile. Esso tiene conto anche delle perplessità espresse dal senatore Bozzello Verole del quale comprendo la delusione. Anch'io come lui ritengo che se una commissione non funziona va abolita; in questo caso però un'ulteriore apertura di credito nei suoi confronti può forse rivelarsi più adatta allo scopo.

L'ordine del giorno inoltre tiene anche conto delle osservazioni sin qui espresse riguardo ad un probabile intasamento nell'espletamento

delle domande a seguito della riapertura dei termini. Al suo punto 2, infatti, l'ordine del giorno precisa che dovranno essere emanate apposite direttive affinché le domande regolarmente avanzate nei termini della precedente legge n. 351 del 1988, le domande cioè già regolarmente pervenute, siano «istruite, valutate ed esitate prima di quelle che saranno presentate ai sensi della nuova normativa».

**BOZZELLO VEROLE.** Questo è previsto anche dal disegno di legge che mi propongo di presentare.

**IANNI.** Quindi con la precisazione voluta dal senatore Giacchè nell'ordine del giorno (che condividiamo), il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge.

**BENASSI.** Il nostro Gruppo esprime consenso al disegno di legge e all'ordine del giorno. Se il senatore Bozzello Verole insiste tanto sino ad arrivare a proporre una «guerra» contro questa commissione per dichiararne lo scioglimento, vuol dire che in questi anni ha subito molte delusioni. Più che scioglierla infatti non si può fare.

Io comprendo la delusione del senatore Bozzello Verole e quindi mi guardo bene dal contestare la sua legittima proposta, tuttavia, non credo che essa risolverebbe i problemi di fondo. Sono del parere, infatti, che lo stesso Ministero della difesa non sarebbe comunque in grado, allo stato attuale, di evadere in tempi più celeri tutte le domande. Pertanto, ritengo più valida la via dell'ordine del giorno, affinché il Governo si impegni veramente a far funzionare tali commissioni.

In conclusione, dunque, ribadisco il voto favorevole del nostro Gruppo sia sul provvedimento in esame che sul documento del relatore perchè il Governo non permetta più che non vengano date risposte che parlamentari ed enti locali attendono da tempo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2929/1/4, presentato dal senatore Giacchè e al quale ha apposto la sua firma anche il senatore Poli.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le proposte di concessione di ricompense al valor militare per la Resistenza per i comuni, le province e le regioni possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le proposte con la relativa documentazione sono inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.



3. Sono considerate inoltrate nel termine di cui al comma 1 le proposte di concessione di decorazioni al valor militare per la Resistenza presentate fuori del termine previsto dall'articolo unico della legge 6 agosto 1988, n. 351.

**È approvato.**

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 400 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede, per gli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Norme sugli organi del servizio della leva militare» (2836)**

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sugli organi del servizio della leva militare».

Considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, propongo di rinviare l'ulteriore trattazione del disegno di legge in titolo alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'interruzione estiva.

Poichè non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

*I lavori terminano alle ore 16,05.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA**